

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

PER L'ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER

PREVENIRE L'EVASIONE E L'ELUSIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica di Lituania e il Governo della Repubblica di San Marino,

Desiderando sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e rafforzare la cooperazione in materia fiscale,

Intendendo concludere un Accordo per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio senza creare opportunità di mancata o ridotta tassazione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (anche mediante accordi di treaty-shopping finalizzati all'ottenimento degli sgravi previsti nel presente Accordo a beneficio indiretto dei residenti di Stati terzi),

hanno convenuto quanto segue: _ _ _ _ _

Articolo 1
PERSONE CONTEMPLATE

1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. Ai fini del presente Accordo, il reddito percepito da o tramite un'entità o un istituto trattato come interamente o parzialmente trasparente dal punto di vista fiscale ai sensi della legge fiscale di uno Stato Contraente si considera essere il reddito di un residente di uno Stato Contraente, ma solo nella misura in cui il reddito viene trattato, ai fini della tassazione da parte di tale Stato, come reddito di un residente di detto Stato.

Articolo 2
IMPOSTE CONTEMPLATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato Contraente o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del delle patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) in Lituania:

- (i) l'imposta sugli utili;
- (ii) l'imposta sul reddito;
- (iii) l'imposta sui beni immobili;

(qui di seguito denominate "imposta lituana");

b) a San Marino:

l'imposta generale sul reddito;

(qui di seguito denominate "imposta sammarinese");

4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Lituania" designa la Repubblica di Lituania e, ove utilizzato in senso geografico, designa il territorio sotto la sua sovranità e qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di Lituania esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

b) il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, San Marino o la Lituania;

d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altro organismo di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che viene considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione fiscale;

f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate in uno Stato Contraente e l'impresa che gestisce la nave o l'aeromobile non sia un'impresa di detto Stato;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) in Lituania, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) a San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato e, ai fini dell'Articolo 28, l'Ufficio Centrale di Collegamento della Repubblica di San Marino;

i) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato Contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone o le associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato Contraente;

j) l'espressione "fondo pensioni riconosciuto" di uno Stato indica un'entità o un istituto stabilito in tale Stato che viene trattato come una persona a sé stante ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:

(i) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire prestazioni pensionistiche e prestazioni accessorie o accidentali a persone fisiche e che è regolamentato come tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o enti locali; o

(ii) che viene stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio di entità o istituti di cui al comma (i).

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato Contraente in qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, o a meno che le autorità competenti non concordino un diverso significato ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 27, il significato che ad esse è in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica l'Accordo, e il significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili in detto Stato prevale sul significato attribuito da altre leggi di detto Stato.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende altresì detto Stato ed ogni suo ente locale, nonché un fondo pensioni riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati Contraenti, le autorità competenti degli Stati Contraenti si adoperano per risolvere la questione di comune accordo. In assenza di tale accordo, tale persona non ha diritto ad alcuno sgravio o esenzione dall'imposta prevista dal presente Accordo, salvo nella misura in cui ciò venga concordato dalle autorità competenti degli Stati Contraenti.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio, e

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione, montaggio o installazione o attività di vigilanza connesse a ciò, solamente se detto cantiere, progetto o attività continua per un periodo superiore a dodici mesi;

b) la fornitura di servizi, compresi servizi di consulenza, da parte di un'impresa di uno Stato Contraente attraverso dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tal fine, ma solo se le attività di tale natura continuano (per lo stesso progetto o per un progetto connesso) nel territorio dell'altro Stato Contraente per un periodo o per periodi che superano complessivamente 183 giorni nell'arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato.

4. Al solo scopo di determinare se è stato superato il periodo di cui alla lettera a) del paragrafo 3),

a) qualora un'impresa di uno Stato Contraente svolga attività nell'altro Stato Contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costruzione o un progetto di costruzione, montaggio o installazione, e qualora queste attività vengano svolte durante uno o più periodi di tempo che superino complessivamente 30 giorni senza eccedere il periodo di cui alla lettera a) del paragrafo 3, e

b) attività connesse vengano svolte presso lo stesso cantiere di costruzione, progetto di costruzione, montaggio o installazione durante periodi di tempo diversi, ciascuno eccedente 30 giorni, da parte di una o più imprese strettamente collegate all'impresa per prima menzionata,

tali diversi periodi di tempo saranno sommati al periodo di tempo durante il quale l'impresa per prima menzionata ha svolto attività in tale cantiere di costruzione o progetto di costruzione, montaggio o installazione.

5. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di condurre, per l'impresa, ogni altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) una sede fissa di affari è utilizzata unicamente per qualsiasi combinazione delle attività citate nei commi da a) a e);

purché tale attività, o, nel caso del comma f), l'attività della sede fissa di affari nel suo insieme sia di carattere preparatorio o ausiliario.

6. Il paragrafo 5 non si applica a una sede fissa di affari che venga utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata ad essa svolge attività economiche nello stesso luogo o in un altro luogo nello stesso Stato Contraente e

a) tale luogo o altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ad essa a norma del presente Articolo, o

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, non è di carattere preparatorio o ausiliario,

a condizione che le attività economiche svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o imprese strettamente collegate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un'operazione organica di impresa.

7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, laddove una persona agisca in uno Stato Contraente per conto di un'impresa e, nel farlo, concluda abitualmente contratti, o svolga abitualmente un ruolo principale che porta alla conclusione di contratti che vengono conclusi di norma senza alcuna modifica sostanziale da parte dell'impresa, e tali contratti sono

a) a nome dell'impresa, o

b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni detenuti da detta impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, o

c) per la fornitura di servizi da parte di detta impresa,
si può considerare che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, a meno che le attività di detta persona siano limitate alle attività menzionate al paragrafo 5 che, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari (diversa da una sede fissa di affari a cui si applicherebbe il paragrafo 6), non farebbero di tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

8. Il paragrafo 7 non si applica laddove la persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente svolga la propria attività nel primo Stato menzionato come agente indipendente e agisca per l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Tuttavia, laddove una persona che agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese a cui è strettamente collegata, non si ritiene che detta persona sia un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione a qualsiasi impresa di tale genere.

9. Ai fini del presente Articolo, una persona o un'impresa è strettamente collegata ad un'impresa se, in base a tutti i fatti e circostanze pertinenti, una abbia il controllo dell'altra o entrambe siano sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, si ritiene che una persona o un'impresa sia strettamente collegata ad un'impresa se l'una possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nell'altra (o, nel caso di una società, oltre il 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società) o se un'altra persona o impresa possiede direttamente o indirettamente interessi per oltre il 50 per cento come beneficiario nella persona e nell'impresa o nelle due imprese (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del voto e del valore aggregati delle azioni della società o delle partecipazioni in qualità di beneficiario nella società).

10. Il fatto che una società residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato Contraente, ovvero svolga la sua attività in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o diversamente) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far sì che una qualsiasi di dette società venga considerata una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato Contraente in cui i beni in oggetto sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto generale riguardanti la proprietà fondiaria, qualsiasi opzione o diritto analogo per l'acquisizione di beni immobili, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili, nonché ai redditi derivanti dall'alienazione di beni immobili.

4. Allorquando il possesso di azioni o di altre quote sociali in una società conferisce al proprietario di tali azioni o quote sociali il diritto al godimento di beni immobili detenuti dalla società, il reddito derivante dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'utilizzazione in qualsiasi altra forma di tale diritto al godimento può essere assoggettato ad imposizione nello Stato Contraente in cui è situato il bene immobile.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa possono essere assoggettati ad imposizione nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui tali utili sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. Le spese ammesse in deduzione da uno Stato Contraente comprendono solo le spese deducibili in base alla legislazione nazionale di detto Stato.

4. Qualora uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile viene attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA INTERNAZIONALE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'impiego in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, siano vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'opportuna rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, si tiene debito conto delle altre disposizioni del presente Accordo e le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

Articolo 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) 0 percento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 percento del capitale della società che paga i dividendi nel corso di un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (ai fini del calcolo di tale periodo non si tiene conto dei passaggi di proprietà che deriverebbero direttamente da una riorganizzazione aziendale, come ad esempio una fusione o riorganizzazione delle divisioni, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente da cui provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato Contraente l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente, ottenuti da e il cui beneficiario effettivo è il Governo dell'altro Stato Contraente, incluse le sue autorità locali o la Banca Centrale, sono esenti da imposta nello Stato per primo menzionato.

4. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie e corredati o meno di una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni. Le penalità di mora non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è un residente di quello Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e il cui beneficiario effettivo sia un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi pellicole cinematografiche o film o nastri e altri mezzi di riproduzione di immagini o suoni utilizzati per trasmissioni radiofoniche o televisive, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, ovvero per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, possono essere assoggettati ad imposta in detto altro Stato.

3. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, o da beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili, sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili di un residente di uno Stato Contraente derivanti dall'alienazione di azioni o interessi analoghi, quali interessi in una società di persone o in un trust, possono essere assoggettati a imposizione nell'altro Stato Contraente se, in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l'alienazione, tali azioni o interessi analoghi hanno tratto più del 50 per cento del proprio valore in modo diretto o indiretto da beni immobili, ai sensi dell'Articolo 6, situati in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni bene, diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Qualora disponga di tale base fissa, i redditi possono essere assoggettati ad imposta nell'altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, se una persona fisica residente di uno Stato Contraente soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, si ritiene che disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa a sua disposizione e i redditi derivanti dalle sue attività di cui sopra svolte in detto altro Stato sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il percipiente soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, come membro dell'equipaggio regolare di una nave o di un aeromobile, esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato in traffico internazionale, diversa da quella esercitata a bordo di una nave o di un aeromobile impiegato esclusivamente all'interno dell'altro Stato Contraente, sono imponibili solo nello Stato per primo menzionato.

Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e altri pagamenti analoghi che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o qualunque altro organo analogo di una società residente dell'altro Stato Contraente, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.

2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o sportivo siano corrisposti non all'artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, può essere assoggettata ad imposizione nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Articolo 18
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni erogate e altri pagamenti effettuati, periodicamente o su base forfettaria, nell'ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e altre remunerazioni analoghe, pagati da uno Stato Contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:

- (i) ha la nazionalità di tale Stato; o
- (ii) non è divenuto residente di tale Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato Contraente o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente se la persona fisica è un residente di detto Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a salari, stipendi, pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività economica esercitata da uno degli Stati Contraenti o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante o un ricercatore, il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a 2 anni, in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non si applicano ai redditi derivanti dalla ricerca condotta non nell'interesse pubblico, bensì principalmente a vantaggio privato di una o più persone specifiche.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell'altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22

ATTIVITÀ OFFSHORE

1. Le disposizioni del presente Articolo si applicano fatte salve le disposizioni degli Articoli da 5 a 21 del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Articolo, il termine "attività offshore" designa le attività svolte al largo di uno Stato Contraente in relazione all'esplorazione o allo sfruttamento del fondale e del sottosuolo marino e delle relative risorse naturali situate in detto Stato.

3. Una persona residente di uno Stato Contraente che svolge attività offshore nell'altro Stato Contraente si ritiene, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, che svolga un'attività economica in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione o base fissa ivi situata.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se le attività offshore sono svolte per un periodo o periodi che non superano complessivamente 30 giorni in un periodo di dodici mesi. Ai fini del presente paragrafo:

a) le attività offshore svolte da una persona associata a un'altra persona si considerano svolte dall'altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente identiche a quelle svolte dalla persona per prima menzionata, tranne nella misura in cui tali attività sono svolte contemporaneamente alle proprie attività;

b) una persona si considera associata a un'altra persona se una è controllata direttamente o indirettamente dall'altra, o se entrambe sono controllate direttamente o indirettamente da una o più terze persone.

5. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente connessa ad attività offshore nell'altro Stato Contraente possono, nella misura in cui i compiti vengono svolti al largo di detto altro Stato, essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato menzionato se l'attività dipendente è svolta per un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato e per un periodo o periodi che non eccedono complessivamente 30 giorni in un periodo di dodici mesi.

6. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ricava dall'alienazione di:

a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o

b) beni situati nell'altro Stato Contraente che sono utilizzati in relazione alle attività offshore svolte in detto altro Stato; o

c) azioni che traggono il loro valore o la maggior parte del loro valore direttamente o indirettamente da tali diritti o da tali beni o da tali diritti e beni considerati nel loro insieme; possono essere tassati in detto altro Stato.

Nel presente paragrafo, l'espressione "diritti di esplorazione o di sfruttamento" designa i diritti su beni che saranno prodotti da attività offshore svolte nell'altro Stato Contraente, o su interessi relativi a o a beneficio di tali beni.

Articolo 23

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività economica per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, si applicano le disposizioni dell'Articolo 7 o dell'Articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 24

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili definiti all'Articolo 6, di proprietà di un residente di uno Stato Contraente, e situato nell'altro Stato Contraente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, può essere assoggettato ad imposizione in detto altro Stato.

3. Il patrimonio di un'impresa di uno Stato Contraente che impiega navi o aeromobili nel traffico internazionale rappresentato da tali navi o aeromobili, nonché da beni mobili relativi all'impiego di dette navi o aeromobili, è imponibile soltanto in detto Stato.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 25

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. In Lituania la doppia imposizione sarà eliminare come segue:

Se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, sono assoggettabili ad imposta a San Marino, a meno che la sua legislazione nazionale non preveda un trattamento più favorevole, la Lituania accorda:

a) quale deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata a San Marino;

b) quale deduzione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata a San Marino.

Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettato ad imposizione a San Marino.

Se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, sono imponibili soltanto a San Marino, la Lituania esenta detti redditi o patrimonio da imposta, ma può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, tenere conto del reddito o del patrimonio esente da imposta.

2. A San Marino la doppia imposizione sarà eliminare come segue:

Se un residente di San Marino ritrae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, possono essere assoggettati ad imposizione in Lituania (ma solo nella misura in cui tali disposizioni consentono la tassazione da parte della Lituania unicamente per via del fatto che il reddito è anche reddito che un residente della Lituania ritrae o il patrimonio è anche patrimonio detenuto da un residente della Lituania), San Marino accorda:

a) quale deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un importo pari all'imposta sul reddito pagata in Lituania;

b) quale deduzione dall'imposta sul patrimonio di detto residente, un importo pari all'imposta sul patrimonio pagata in Lituania.

Tuttavia, in entrambi i casi tale deduzione non eccede quella parte dell'imposta sul reddito o sul patrimonio, così come calcolata prima che venga accordata la deduzione, che è attribuibile, a seconda dei casi, al reddito o al patrimonio che può essere assoggettato ad imposizione in Lituania.

Quando, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, i redditi che un residente di San Marino ritrae sono esenti da imposta a San Marino, San Marino può tuttavia, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, tenere conto del reddito o del patrimonio esente da imposta.

Articolo 26

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non può essere in detto altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 4 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Analogamente, ogni debito di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, è deducibile nelle stesse condizioni come se il debito fosse stato contratto nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono assoggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 27

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente di uno dei due Stati Contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni interne degli Stati Contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta composta da loro stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Se,

a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato Contraente sulla base del fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti hanno comportato per quella persona un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, e

b) le autorità competenti non sono in grado di giungere ad un accordo per risolvere tale caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti al fine di affrontare il caso sono state fornite ad entrambe le autorità competenti,

eventuali questioni irrisolte derivanti dal caso vengono sottoposte ad arbitrato se la persona lo richiede per iscritto. Tali questioni irrisolte non vengono, tuttavia, sottoposte ad arbitrato se è già stata emessa una decisione in merito a dette questioni da una corte o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione è vincolante per entrambi gli Stati Contraenti e verrà attuata quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali di tali Stati. Le autorità competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 28

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati Contraenti, o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. In deroga a quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato Contraente possono essere utilizzate per altri fini quando l'uso di tali informazioni per tali altri fini è possibile secondo la legislazione di entrambi gli Stati e l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni autorizza tale uso.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato Contraente utilizzerà le proprie misure di raccolta delle informazioni per ottenere le informazioni richieste, anche nel caso in cui detto altro Stato non necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali. L'obbligo contenuto nella precedente frase è soggetto ai limiti imposti dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non saranno in nessun caso interpretate nel senso di consentire ad uno Stato Contraente di rifiutarsi di fornire dette informazioni per il semplice motivo che non ha interessi interni nei confronti di tali informazioni.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato Contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 29

MEMBRI DI MISSIONI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 30
LIMITAZIONE DEI BENEFICI

In deroga alle altre disposizioni del presente Accordo, non viene concesso un beneficio ai sensi del presente Accordo in relazione a un elemento di reddito o patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio è stato uno degli scopi principali di un accordo o transazione che ha determinato direttamente o indirettamente tale beneficio, a meno che non si stabilisca che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe in conformità con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

Articolo 31
ENTRATA IN VIGORE

1. Gli Stati Contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento degli obblighi costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. L'Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati Contraenti:

a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, sui redditi ottenuti a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui l'Accordo entra in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, sulle imposte che si riferiscono a periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

Articolo 32
DENUNCIA

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia da parte di uno Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente potrà denunciare l'Accordo non prima che siano trascorsi 5 anni dalla sua entrata in vigore, per via diplomatica, notificandone per iscritto la denuncia almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, l'Accordo cesserà di avere effetto in entrambi gli Stati Contraenti:


a) con riferimento alle imposte ritenute alla fonte, sui redditi ottenuti a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, sulle imposte che si riferiscono a periodi di imposta che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Firmato in duplice esemplare a Strasburgo il 17. maggio 2024, nelle lingue lituana, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di Lituania**



**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**



PROTOCOLLO

In occasione della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Lituania e il Governo della Repubblica di San Marino per l'eliminazione della doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale (qui di seguito denominato "l'Accordo"), i due Governi hanno convenuto sulle seguenti disposizioni, che costituiscono parte integrante dell'Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 5, il termine "stabile organizzazione" comprende anche un server, come indicato nel commentario al modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio.

2. In riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo:

a) I paragrafi da 1 a 7 dell'Articolo 7 dell'Accordo sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni alla data che sarà concordata tra i Governi degli Stati Contraenti mediante scambio di note diplomatiche:

“1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge la sua attività come indicato sopra, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 possono essere imponibili in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente Articolo e dell'Articolo 25, gli utili attribuibili in ciascuno Stato Contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nei suoi rapporti con altre parti dell'impresa, se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni svolte, delle attività utilizzate e dei rischi assunti dall'impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso la altre parti dell'impresa.

3. Laddove, a norma del paragrafo 2, uno Stato Contraente aggiusti gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un'impresa di uno degli Stati Contraenti e tassi di conseguenza gli utili dell'impresa che sono stati sottoposti a tassazione nell'altro Stato,

l'altro Stato, nella misura necessaria per eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un opportuno aggiustamento all'ammontare dell'imposta applicata su tali utili. Nel determinare tale rettifica, le autorità competenti degli Stati Contraenti, se necessario, si consultano.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.”.


b) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 7 dell'Accordo, come modificate dalle disposizioni della lettera (a), hanno effetto con riferimento agli utili di un'impresa per i periodi di imposta che iniziano alla data o dopo la data di cui alla lettera (a). Fintanto che hanno effetto le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 dell'Articolo 7 dell'Accordo, modificate dalle disposizioni della lettera (a), continuano ad applicarsi le disposizioni dei paragrafi originari da 1 a 7 dell'Articolo 7 dell'Accordo.

3. In riferimento all'Articolo 28, resta inteso che il termine "leggi nazionali" nel caso della Lituania comprende gli atti giuridici in vigore in Lituania.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Firmato in duplice esemplare a Strasburgo il ¹⁷17 maggio 2024, nelle lingue lituana, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

**Per il Governo della
Repubblica di Lituania**



**Per il Governo della
Repubblica di San Marino**